



Ordinanza n. 29 del 17 Maggio 2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica in città.

IL SINDACO

vista la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

visto l' art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Richiamati

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

richiamato il DPCM 11 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";

il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

il DPCM 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020

il DPCM 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituisco quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020 e 19 del 13.04.2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 27 del 16.04.2020;

vista l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020

visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 22 del 13.05.2020

visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 ed i relativi allegati;

Considerato che le disposizioni sancite dalla propria n. 26 del 03.05.2020 così come modificato con la propria ordinanza n. 28 cessano gli effetti il 17.05.2020 e che pertanto e per i motivi su citati è necessario adottare un ulteriore provvedimento sindacale a tutela della salute pubblica in città e ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente

ORDINA

a far data dal 18 maggio sino al 2 giugno 2020

1. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro.
2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al

massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

3. E' fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
4. Tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00.
5. Sono sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, per il settore merceologico non alimentare. E' consentita l'attività dei mercati scoperti cittadini di generi alimentari e di fiori ubicati su area pubblica o privata a condizione che l'area mercatale venga fisicamente delimitata al fine di garantire il controllo e il contingentamento degli accessi i quali sono consentiti nella misura massima contemporanea di non più di due clienti per ambulante. La delimitazione dell'area mercatale mediante transenne e/o nastro bicolore bianco e rosso dovrà avvenire a cura dell'organizzazione titolare della concessione di suolo pubblico. L'organizzazione titolare della concessione dovrà garantire, per tutta la durata oraria giornaliera dell'attività, il controllo dei varchi, la verifica del perimetro dell'area mercatale e il contingentamento degli accessi come sopra disposto e, a tal fine, deve comunicare preventivamente al Comando della Polizia Locale i nominativi del personale impiegato nelle attività di controllo. Con specifico riferimento al commercio su area pubblica e limitatamente ai titolari di concessioni per posteggi isolati, è consentita la ripresa dell'attività di vendita di generi alimentari. E' sempre esclusa l'attività di somministrazione. Tutte le attività ammesse devono comunque garantire, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti il rispetto delle norme dettate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'allegato Allegato n. 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" del DPCM 17 maggio 2020.
6. L'accesso del pubblico ai parchi e ai giardini cittadini, è consentito con gli orari stabiliti precedentemente all'emergenza Covid, ed è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento ed al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All'interno dei parchi, è consentito svolgere individualmente passeggiate e, ove gli spazi e la presenza delle altre persone lo consentano, attività motoria e corse a piedi, mantenendo la prescritta distanza interpersonale. I fruitori dei parchi dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi, ai controlli o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone). E' ammesso l'utilizzo delle attrezzature dei cosiddetti "percorsi salute", con le adeguate cautele ed igienizzazione a cura dell'utilizzatore.
7. È vietato l'accesso del pubblico alle aree gioco anche collocate nei parchi e nei giardini pubblici.
8. Sono aperti al pubblico i cimiteri cittadini secondo i consueti orari e le cerimonie funebri all'interno degli stessi si svolgeranno con le modalità di cui al DPCM 26 Aprile 2020, con l'esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di 15 persone, oltre l'agenzia funebre ed il celebrante. La funzione dovrà svolgersi preferibilmente all'aperto. Tutti i frequentatori a qualunque titolo, dipendenti, operatori, visitatori

dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi, ai controlli o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone) e, preferibilmente, i guanti.

9. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la presenza degli sposi, dei testimoni, dell'ufficiale di stato civile e di un numero di persone stabilito con successivo atto del dirigente del servizio affari generali, istituzionali e gabinetto del sindaco.

10. Con specifico riferimento ai mercati civici cittadini, al fine di assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro fra le persone all'interno degli stessi e l'adozione di tutte le misure igienico sanitarie, misure tutte necessarie e garantirne la prosecuzione delle attività, in aggiunta al contingentamento degli ingressi dei clienti, il quale è regolato con direttiva del dirigente del Servizio e deve essere finalizzato a un ulteriore contenimento degli accessi, dispone:

- che all'interno dei mercati sia comunque rispettata la distanza minima interindividuale di sicurezza di un almeno 1 metro.
- che il dirigente del Servizio non conceda, nelle corsie, spazi per attività ulteriori rispetto a quelle attualmente autorizzate;
- che il dirigente del Servizio provveda, salvo sua motivata e formale decisione contraria per casi specifici, alla immediata sospensione di tutte le concessioni integrative di spazi nelle corsie;
- che per ciascun venditore possano essere contemporaneamente presenti non più di due clienti nei posteggi singoli e non più di tre clienti in quelli doppi; limite ridotto a non più di un cliente nei box delle corsie centrali del mercato di San Benedetto e in quelli della piccola dipendenza;
- che sia consentita la presenza di un massimo di due operatori nei posteggi singoli e di massimo tre operatori in quelli doppi;
- che tutti gli operatori dei mercati civici siano sempre dotati di mascherine, non autoprodotte e sempre correttamente indossate;
- che tutti i clienti dei mercati civici possano accedere agli stessi solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone.
- I concessionari sono responsabili e, pertanto, devono comunque garantire sia da parte degli operatori presenti nel box che da parte dei relativi clienti, il rispetto delle linee guida per il commercio al dettaglio di cui all' Allegato n. 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" del DPCM 17 maggio 2020.

11. Con specifico riferimento al Servizio Parchi e verde, si dispone che lo stesso:

- prosegua tutte le attività di manutenzione del verde cittadino, del verde dei parchi e del verde dei cimiteri, comprese tutte le attività di potatura degli alberi;

- prosegua tutte le attività di pulizia del verde dei parchi e del verde dei cimiteri;
- continui a garantire la pulizia del verde cittadino, gli interventi urgenti della squadra di pronta reperibilità in materia di verde cittadino e i trattamenti per la lotta al punteruolo rosso;
- continui a garantire nei parchi le attività finalizzate al benessere animale;
- prosegua con le attività già programmate di igienizzazione delle pensiline del trasporto pubblico locale dell'azienda CTM e dell'arredo urbano;
- mantenga aperti al pubblico i bagni di piazza Ingrao e piazza Costituzione;

12 . Con specifico riferimento ai servizi di Stato civile, Anagrafe, Decentramento, Elettorale Cimiteriale, si dispone:

- che siano garantiti, con attività in presenza, i servizi essenziali di stato civile inerenti le dichiarazioni di nascita, di morte e di polizia mortuaria. e previo appuntamento anche tutte le prestazioni riconducibili all'anagrafe e all'elettorale, nella sede di Piazza De Gasperi e presso la Municipalità di Pirri.
- Che siano chiusi gli uffici di città e le relative attività vengano svolte , previo appuntamento, presso la sede di Piazza De Gasperi .
- che l'ufficio cimiteri garantisca i servizi di trasporto, ricevimento, cremazione, inumazione, tumulazione delle salme e delle ceneri.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

DA' ATTO

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Cagliari e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cagliari, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

Cagliari , 17 maggio 2020

Il Sindaco

Paolo Truzzu

firmato digitalmente Paolo Truzzu/ARUBA